



RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DOMINICANA, FATTO A ROMA IL 13 FEBBRAIO 2019; B) TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DOMINICANA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN MATERIA PENALE, FATTO A ROMA IL 13 FEBBRAIO 2019

Art. 6 (Trattato di estradizione)

Principio di specialità

1. La persona estradata in conformita' al presente Trattato non puo' essere sottoposta a nessuna misura di restrizione o di privazione della liberta' personale ne' punita nel territorio della Parte Richiedente per fatti precedenti alla consegna e diversi da quelli per i quali e' stata concessa l'extradizione, ne' puo' essere estradata da tale Parte a uno Stato terzo salvo che:

- a) abbia consentito espressamente, alla presenza di un difensore e di un interprete, ove necessario;
 - b) abbia lasciato il territorio della Parte Richiedente dopo la sua estradizione e vi abbia fatto ritorno volontariamente;
 - c) non abbia lasciato il territorio della Parte Richiedente entro i trenta (30) giorni successivi alla data in cui ha avuto la liberta' di farlo;
 - d) se la Parte Richiesta presta il suo consenso in conformita' alla legislazione nazionale. Il consenso puo' essere prestato quando il reato per il quale e' richiesta l'estensione comporta l'obbligo di concedere l'extradizione in conformita' al presente Trattato.
2. Se nel corso del procedimento si modifica la qualificazione del reato per il quale la persona richiesta e' stata estradata, questa e' perseguita e giudicata a condizione che il reato, nella sua nuova qualificazione giuridica, sia basato sugli stessi fatti a cui si riferiscono la richiesta di estradizione e i documenti presentati a sostegno della stessa. In questo caso la persona e' giudicata e condannata con il massimo della pena prevista per il reato per il quale e' stata estradata o con una pena inferiore.

Versione in vigore dal 4 giugno 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019
Estremi	Legge 18 maggio 2021, n. 78
Partizione	Trattato di estradizione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-78-2021/trattato-di-estradizione-art-6>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it

Roma il 13 febbraio 2019 · Art. 6 (Trattato di estradizione)

Roma il 13 febbraio 2019 · Art. 6 (Trattato di estradizione)

